

CAMERA DEI DEPUTATI N. 698

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TASSI, BAGHINO, FRANCHI

Presentata il 9 luglio 1987

Regolamentazione dei compensi di valuta agli istituti bancari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo sviluppo, spesso convulso dell'attività produttiva e commerciale, tipico della società moderna ed industriale, ha determinato una sempre maggiore importanza delle attività complementari e di quelle bancarie in particolare.

Si può senz'altro dire che le imprese che hanno prosperato — anche in questi anni di crisi generalizzata —, sono proprio e soltanto gli istituti bancari.

Ciò è avvenuto in tutto il mondo occidentale, e soprattutto in Italia, ove la vecchia legge bancaria, ponendo i risparmiatori sotto l'ombrello protettivo della Banca d'Italia, ha finito con il proteggere le banche ordinarie, assicurando loro un regime di oligopolio, molto favorevole per le banche stesse.

In questo clima è invalso, e progressivamente si è sempre maggiormente aggravato, il costume di consentire alle varie banche, o alle loro associazioni rappresentative, di stabilire « punti fermi » e « condizioni tipo » nei contratti bancari, come per il cosiddetto « costo di valuta ».

Il cittadino risparmiatore (e non solo l'imprenditore o altri che possono trasferire a terzi l'eventuale aumento del costo di produzione) che si reca in banca e deposita una somma in contanti sul proprio libretto, la vede « accreditata in buona valuta di Stato » solamente il giorno successivo, e se questo è festivo, unicamente il primo giorno lavorativo utile.

In tal modo un versamento fatto di venerdì sarà accreditato il lunedì, ma se i

« ponti settimanali » saranno più lunghi maggiore sarà il periodo di sosta della valuta e di reale ritardo dell'accredito.

Ben più gravi le situazioni in corso di versamento in deposito di titoli (vaglia cambiari, assegni circolari) anche se di provenienza certa e garantita, come quelli emessi da banche, tenendo conto che l'accredito diventa una chimera quando si tratta di assegno bancario di conto corrente. In tali casi l'accredito può arrivare anche dopo diverse settimane.

A questo punto non si deve cadere nell'equivoco e ritenere che tali ritardi siano cautelativamente disposti dalle banche, nel timore che i titoli non siano regolari o manchino di copertura. In realtà — e giustamente — è già previsto in ogni contratto bancario l'addebito, fin dal momento del deposito del titolo non onorato, dell'intera somma capitale e degli interessi al « massimo del loro costo per lo scoperto ».

Noi qui, invece, intendiamo considerare solamente la legittimità di questa vera e propria « taglia » di valuta che gli istituti bancari impongono.

Quando il deposito è in denaro contante l'accredito deve essere totale ed im-

mediato; se è in titoli deve aver luogo entro le ventiquattr'ore solari, poiché con gli attuali mezzi di comunicazione questo termine è esuberante almeno quattro volte il tempo necessario per avere tutte le notizie sulle condizioni di regolarità del versamento. Certamente i titoli che non vengono pagati alla presentazione seguiranno la sorte normale con l'addebito degli interessi per il ritardo.

A parte ogni altra considerazione è ora che una precisa disciplina legislativa regolamenti il costo di valuta, proprio per evitare il taglieggiamento indiscriminato e ingiustificato che colpisce soprattutto il piccolo risparmiatore, perciò proponiamo che gli istituti bancari siano obbligati ad accreditare, con valuta dello stesso giorno del deposito, i versamenti effettuati in contanti su conti correnti bancari, su libretti di deposito e simili.

I versamenti effettuati in titoli bancari o privati, una volta che questi siano accettati dall'istituto bancario, devono essere accreditati entro ventiquattro ore dall'accettazione o dal deposito, senza ulteriore spesa o costi di valuta.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli istituti e le aziende di credito sono obbligati ad accreditare, con valuta dello stesso giorno del versamento, i depositi effettuati in contanti su conti correnti bancari, su libretti di risparmio e simili.

2. I versamenti effettuati in titoli bancari o privati, una volta accettati dall'istituto bancario, devono esser accreditati entro ventiquattro ore dal deposito, senza ulteriore spesa o costi di valuta.

3. In caso di mancato pagamento del titolo, l'addebito avviene per capitale ed interesse sin dal momento dell'accredito.